

OGGETTO: RISPOSTA A QUESITI RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA C DEL D.LGS. 50/2016 CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SITO NEGLI STUDI DI CINECITTÀ E DESTINATO AL COSTITUENDO MUSEO ITALIANO DELL'AUDIOVISIVO E DEL CINEMA - CUP F82C15001180001.

Si riportano, in forma anonima, i quesiti pervenuti alla data del 18/05/2018 e le relative risposte:

QUESITO

in riferimento alla manifestazione per i lavori suddetti si richiede se è possibile presentare domanda in ATI con un'impresa **cooptata**.

RISPOSTA

con riferimento al quesito posto si comunica che è ammessa la cooptazione, ai sensi dell'art. 92 co. 5 del D.P.R. 207/10, articolo che risulta ad oggi ancora in vigore. Esso è infatti collocato nella Parte II, Titolo III di detto DPR, le cui disposizioni non risultano immediatamente abrogate a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016, secondo l'indicazione contenuta all'articolo 217, comma 1, lettera u), n.2. La conferma della vigenza di tale norma si trova anche nella previsione contenuta al precedente articolo 216, comma 14, secondo cui tutte le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo III del DPR 207 continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore delle linee guida ANAC previste dall'articolo 83, comma 2 del D.lgs. 50.

Come chiarito anche dalla delibera dell' ANAC n. 228 del 1.3.2017, si fa presente che, avendo l'istituto della cooptazione carattere eccezionale e derogatorio, per il legittimo ricorso a tale istituto:

- le imprese singole o associate, che assumono la veste di concorrente, devono di per sé già possedere i requisiti richiesti dalla lex specialis;
- i lavori eseguiti dalle imprese cooptate non possono superare il 20% dell'importo complessivo;
- l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dall'impresa cooptata deve essere almeno pari all'importo dei lavori da affidare alla medesima;
- l'impresa cooptata può eseguire i lavori ma non acquisisce lo status di concorrente né alcuna quota di partecipazione all'appalto, e quindi non deve dichiarare la propria quota di partecipazione al raggruppamento temporaneo;
- l'impresa cooptata non può prestare garanzie e non può subappaltare né affidare a terzi una quota dei lavori da eseguire.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Enrico BUFALINI

PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE IN DATA 21/05/2018

Istituto Luce - Cinecittà S.r.l.

Socio Unico Ministero dell'Economia e delle Finanze

Sede legale: Via Tuscolana, 1055 - 00173 Roma (ITALIA) - T +39 06 722861 - F +39 06 7221883 - www.cinecittaluce.it

Sede operativa locale di Torino: Via Cagliari, 42 10153 Torino - T + 39 01 1539853 - F +39 01 1531490

Sede operativa locale Bari: Cineporti di Puglia, Lungomare Starita, 1 40132 Bari - T+39 080 9752900 - F +390809147464

Capitale sociale € 20.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e N. Iscr. Reg. Imprese Roma 11638811007 - P:Iva 11638811007